



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

**DISCIPLINA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE
MARINO E COSTIERO**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Savona:

- VISTA** la Legge n. 979 del 31 dicembre 1982, recante *“Disposizioni per la difesa del mare”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 182 del 24 giugno 2003, recante *“Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTA** la Legge n. 662 del 29 settembre 1980, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse degli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973”*, nonché l'intera disciplina nazionale e internazionale in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero e di responsabilità e di risarcimento del relativo danno;
- VISTA** la Legge n. 349 dell'8 luglio 1986, recante *“Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”*;
- VISTA** la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'*“International Code for the construction and equipment of ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk”* (IBC Code);
- VISTA** la propria Ordinanza n. 9 in data 27 aprile 2010, recante *“Disciplina in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero”* e gli atti ivi richiamati;
- VISTA** la pubblicazione *“Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore Moorings, including considerations relating to hose system design”*, edita dall'OCIMF (*“The Oil Companies International Marine Forum”*);
- VISTA** la pubblicazione *“Mooring Equipment Guidelines”*, edita dall'OCIMF (*“The Oil Companies International Marine Forum”*);
- VISTA** la pubblicazione *“International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals”* (ISGOTT), edita dall'OCIMF (*“The Oil Companies International Marine Forum”*), dall'ICS (*“International Chamber of Shipping”*) e dall'IAPH (*“International Association of Ports and Harbors”*);

- VISTO** il vigente *“Piano operativo locale di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive nel Compartimento Marittimo di Savona”* (Ed. 2024), approvato con proprio Decreto n. 1 in data 5 gennaio 2024;
- VISTO** il vigente *“Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure”*;
- RITENUTO** opportuno adeguare la disciplina relativa alla tutela dell’ecosistema marino, ricomprendendo in un unico testo normativo le previsioni di tutela ambientale, le modalità di espletamento del servizio antinquinamento, nonché i requisiti per ottenere la relativa Concessione per l’esercizio del servizio;
- VISTO** il foglio protocollo numero 11890 in data 25 giugno 2025, con il quale questa Capitaneria di Porto ha condiviso la bozza del nuovo testo della presente Ordinanza con i soggetti e gli Enti interessati;
- PRESO ATTO** degli esiti della riunione svoltasi in data 2 luglio 2025;
- VISTI** gli articoli 30, 52, 66, 68, 71, 81, 1174, 1231, 1249 e 1255 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 61 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente Ordinanza si forniscono le sottoelencate definizioni:

- **Autorità di Sistema Portuale:** l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- **Area regolamentata:** area di forma semicircolare, con raggio di 5 (cinque) miglia incentrato sul fanale rosso nel molo di sopraflutto del porto di Savona (E.F. 1546 - E 1193);
- **Capitaneria:** la Capitaneria di Porto di Savona;
- **Concessionario:** Società titolare di una Concessione rilasciata dalla Capitaneria per l’esercizio del servizio di antinquinamento;
- **Loading master:** il soggetto, incaricato dalla Società concessionaria del Terminale, che coordina e supervisiona le attività di caricazione e scarica tra la nave e terminale stesso;
- **Nave:** tutte le navi, come definite dall’articolo 136 del Codice della Navigazione;
- **Panne d’altura:** barriere galleggianti idonee a confinare in mare aperto il prodotto sversato;
- **Panne portuali:** barriere galleggianti idonee a confinare in acque protette/calme il prodotto sversato;
- **Comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure:** Area demaniale marittima,

insieme dei due bacini di Savona e Vado Ligure, comprensiva delle relative infrastrutture portuali, ossia lo specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee, e le banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti), costituito dai bacini portuali di Savona e Vado Ligure, nonché dalla rada di Savona - Vado Ligure;

- **Terminale:** i Terminali marittimi, Campo Boe e piattaforme del porto adibiti alla caricaione, alla scarica e allo stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.

2. Fatte salve le prescrizioni di sicurezza contenute nel presente provvedimento, ai Terminali e alle navi che trasportano prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici, e a quelle impegnate in operazioni di rifornimento o allibo è fatto obbligo di adempiere alle norme tecniche di sicurezza, di cui alle pubblicazioni internazionali richiamate in premessa.

Articolo 2 **(Campo di applicazione)**

Le presenti norme si applicano a tutte le navi di qualsiasi nazionalità e agli stabilimenti (raffinerie, depositi costieri, cantieri navali, stabilimenti industriali, officine) che operano nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona.

Articolo 3 **(Divieto di sversamento in mare di prodotti inquinanti)**

1. Nell'ambito dei porti e del mare territoriale ricadente sotto la giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona è vietato alle navi sversare e/o immettere in mare, anche indirettamente, qualsiasi prodotto inquinante, nonché materiali solidi e liquidi, compresi i rifiuti di bordo.
2. Tali divieti sono applicabili anche alle raffinerie, ai depositi costieri di oli minerali e loro derivati, ai cantieri navali, agli stabilimenti, alle officine meccaniche ubicate a terra e a tutte le aziende/industrie/insediamenti che nello svolgimento della loro attività possono arrecare pregiudizio all'ambiente marino e costiero di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona.

Articolo 4 **(Misure di vigilanza)**

1. I Comandanti delle navi e i titolari di attività/aziende/industrie/insediamenti che possono causare inquinamenti devono disporre tutte le misure atte - in via preventiva - a evitare lo sversamento e il colaggio in mare di prodotti inquinanti, vigilando sull'osservanza delle disposizioni impartite al proprio personale.
2. Al verificarsi di sversamenti, dovranno immediatamente porre in essere tutte le misure necessarie per limitarne gli effetti e ripristinare le aree.

Articolo 5
(Divieto di pulizia e lavaggio delle stive del carico)

Nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona è vietato alle navi effettuare il lavaggio, la pulizia e la disinfezione delle stive del carico e della coperta, senza l'attuazione di tutte le precauzioni atte a prevenire possibili sversamenti in mare di prodotti inquinanti.

CAPO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE NAVI CHE TRASPORTANO
PRODOTTI PETROLIFERI, PETROLCHIMICI E CHIMICI

Articolo 6
(Obblighi certificativi per le navi)

1. Le navi che trasportano più di 2000 tonnellate di prodotti petroliferi possono accedere e operare in porto e transitare nelle acque territoriali di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Savona, soltanto se munite del Certificato assicurativo prescritto dell'articolo VII para 1 della *“Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi”* - con allegato - adottata a Bruxelles in data 29 novembre 1969 e ratificata con Legge n. 185 del 6 aprile 1977.
2. Prima dell'ingresso delle navi di cui al precedente comma nell'area regolamentata, il proprietario/l'armatore/il Comandante/il Raccomandatario deve comunicare alla Capitaneria - tramite portale informatico denominato PMIS (*Port Management Information System*) - gli estremi del Certificato assicurativo, da esibire eventualmente a richiesta. In difetto la Capitaneria vieterà l'ingresso in porto, ordinando alla nave di dirigere fuori dalle acque nazionali.

Articolo 7
(Obblighi operativi a bordo delle navi)

Alle navi trasportanti prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici e a quelle impegnate in operazioni di rifornimento o allibo, è fatto obbligo:

1. Al comandante, o all'ufficiale di coperta da questi incaricato, di effettuare la sorveglianza necessaria durante le operazioni di caricazione, scarica o rifornimento, affinché:
 - a) un membro qualificato dell'equipaggio sia destinato all'effettuazione delle manovre per il travaso e alla sorveglianza del buon funzionamento dei mezzi di carico e scarico; nel caso di movimentazione contemporanea di più prodotti dovrà essere destinata una persona per ogni prodotto;
 - b) sia concordato con i rappresentanti del deposito costiero un efficace collegamento nave-terminal, in modo da garantire l'immediata interruzione del pompaggio in caso di fuoriuscita di prodotto inquinante dalle linee di carico/scarico;
 - c) le tubazioni siano in buone condizioni di manutenzione e funzionamento tali da

evitare spandimenti e abbiano lunghezza sufficiente da assecondare eventuali movimenti della nave;

- d)** le pompe siano in buone condizioni di manutenzione e funzionamento;
- e)** gli ombrinali di coperta siano chiusi per evitare colaggi in mare di prodotto e siano sistemati, sotto le connessioni delle manichette, ghiotte atte a raccogliere eventuali perdite;
- f)** sia possibile in ogni momento e circostanza arrestare prontamente le operazioni in corso;
- g)** nel caso di fuoriuscita di prodotto, il personale di bordo proceda con tutti i mezzi a disposizione al contenimento e alla raccolta, nel più breve tempo possibile, di quanto sversato in coperta;
- h)** nel caso di avaria o di incidenti alla nave suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino o costiero, venga informata immediatamente la Capitaneria e venga adottata ogni misura che permetta di evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti;
- i)** informare immediatamente il *Loading Master* di qualunque evento/emergenza/peggioramento delle condizioni meteo che possa compromettere o modificare le normali operazioni di caricazione/discarica, e interrompere - se del caso - le operazioni;

2. Al Direttore di macchina, o all'Ufficiale di macchina da questi incaricato, di effettuare la sorveglianza necessaria affinché:

- a)** siano evitate perdite o colaggi a bordo nel corso delle operazioni di carico, scarico, rifornimento o trasferimento del bunker;
- b)** a fine discarica, le pompe del carico per lo zavorramento della nave siano poste in funzione prima dell'apertura delle valvole di mandata delle pompe stesse;
- c)** ultimato lo zavorramento, le valvole delle prese a mare siano chiuse prima di fermare le pompe, in modo da evitare che la quantità di prodotto oleoso o di acqua inquinata presente nelle linee possa essere sversata in mare.

CAPO III

OPERAZIONI PRESSO I TERMINALI

Articolo 8

(Prescrizioni per la navigazione presso i Terminali)

- 1.** Nel raggio di 100 m dalla testata dei Terminali del comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure è vietata la sosta e l'ancoraggio di navi, nonché l'esercizio di ogni altra attività marittima, ad eccezione di quelle legate ai servizi connessi con le operazioni tecnico-commerciali della nave autorizzata.
- 2.** Le navi che attraversano la rada di Savona-Vado Ligure entro il raggio di 100 m dai Terminali di cui al precedente comma, qualora interessati da navi cisterna in operazioni commerciali o in fase di ormeggio/disormeggio, devono procedere a lento moto, mantenendo una velocità non superiore a 5 (cinque) nodi e navigando a distanza di

sicurezza dalle altre navi.

Articolo 9 **(Norme integrative di sicurezza per le navi operanti ai Terminali)**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori disposizioni di sicurezza prescritte dall'Autorità Marittima, le unità che operano ai Terminali devono mantenere appennellati due cavi di lunghezza e resistenza adeguata, uno a prora e uno più vicino possibile alla poppa (posizionato in maniera da non intralciare i cavi di ormeggio), che garantiscano l'eventuale rimorchio in emergenza della nave.
2. Di notte, durante le operazioni di scarica, la zona interessata dalle manichette, l'area di coperta della nave, il castello di prora, il ponte di manovra, le scale, le passerelle, i cavi di ormeggio, i *manifold* e il pontile devono essere idoneamente illuminati.
3. Durante la sosta le unità devono mantenere un conveniente assetto e un'immersione che consentano, in ogni momento, di lasciare l'ormeggio in condizioni di sicurezza; devono altresì inalberare i segnali diurni e i fanali notturni prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72).

Articolo 10 **(Obblighi per i Terminali)**

1. Fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, i Terminali, devono:
 - a) designare - secondo le proprie esigenze - almeno un *Loading Master*, con le funzioni previste dall'articolo 1 del Capo I della presente ordinanza, e personale a supporto dello stesso, impiegati per tutta la durata delle operazioni commerciali, per l'esecuzione e contestuale sorveglianza delle attività di connessione/sconnessione delle manichette (anche in caso di emergenza) ai Terminali marini e per l'adozione di tutte le precauzioni ritenute necessarie per evitare il colaggio a mare e/o sui pontili dei prodotti movimentati e comunque qualsiasi evento potenzialmente pericoloso per la sicurezza portuale e dell'ambientale marino e costiero;
 - b) assicurare comunque sui pontili e sulla nave, di concreto con il Comando di bordo, un servizio di guardia, comprensivo del servizio di integrazione antincendio, che garantisca vigilanza continua sull'andamento di ogni singola operazione, con particolare riguardo alle tubazioni di collegamento tra l'unità navale e il Terminale, allo scopo di rilevare un'eventuale fuoriuscita di prodotto, prevenire possibili incendi e dare il tempestivo allarme;
 - c) nel caso di navi che operano presso il Campo Boe, deve essere prevista la presenza di un mezzo nautico da impiegare per la connessione e il distacco delle manichette utilizzate per le operazioni commerciali. Detto mezzo nautico, che effettua il proprio servizio sotto bordo, deve svolgere un'attenta azione di vigilanza antinquinamento e di primo intervento per piccoli colaggi e modesti spandimenti; a tal fine deve essere dotato di panne galleggianti di 50 m di lunghezza e di materiale assorbente, in quantità tale da assolvere appieno e rapidamente alla funzione ed essere in grado di procedere - in caso di emergenza - anche al distacco della/e manichetta/e

- flessibile/i che collega/collegano la nave alle linee del Terminale;
- d)** fluire (con aria, per prodotti con punto di infiammabilità >60°C; con acqua/gas inerte/azoto per tutti gli altri prodotti) le condutture e le manichette in caso di interruzione delle operazioni, nonché al termine delle operazioni stesse. È consentito comunque, lo svuotamento di tutta la linea con altri sistemi ritenuti efficaci che assicurino il medesimo livello di sicurezza. È ammesso il mantenimento del prodotto nella linea di conduzione qualora l'impianto sia dotato di sistemi di protezione di *backup* che permettano di prevenire fuoriuscite, così come previsto dalle linee guida dettate dall'ISGOTT;
 - e)** assicurare un sistema di comunicazione efficiente dedicato tra la nave e il Terminale e tutte le unità nautiche ivi operanti, idoneo a consentire di impartire l'ordine di immediata interruzione delle operazioni di pompaggio in situazioni di emergenza;
 - f)** nel caso di linee contenenti prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici, effettuare sia via mare che via terra (qualora fattibile), frequenti controllo visivi degli specchi acquei, nonché delle tubazioni correnti lungo i pontili/banchine;
 - g)** in caso di emergenza nell'area del Terminale e/o nei depositi costieri, comunicare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria (VHF Ch. 16 - Tel. diretto: 019 806476); inoltre, qualora personale ivi operante abbia notizia, direttamente o indirettamente, di situazioni pericolose per l'ambiente marino e costiero (esempio guasti agli oleodotti, tubazioni, giunti/flange ovvero perdite di prodotto, difetti o cattivo funzionamento di apparecchiature, ecc.) anche in via potenziale, deve darne immediata notizia al *Loading Master*. Tale obbligo riguarda anche il Comandante e l'equipaggio della nave ormeggiata al Terminale, che devono informare immediatamente il *Loading Master* di qualunque evento intervenga a compromettere o a modificare le normali operazioni di carica/scarica;
 - h)** garantire il servizio di prevenzione antinquinamento in regime di autoproduzione, avvalendosi di personale dipendente, ovvero di Concessionari autorizzati, assicurando che - durante la movimentazione dei prodotti - siano sempre presenti sottobordo:
 - i.** il mezzo nautico di cui alla precedente lett. c);
 - ii.** un idoneo mezzo nautico cui deve essere collegato un rullo di panne galleggianti d'altura (500 m), posto a ridosso della nave (che non pregiudichi la sicurezza di una eventuale manovra di emergenza), pronto a stendere le panne e a circoscrivere lo specchio acqueo interessato da un eventuale sversamento. Il rullo deve essere opportunamente ancorato a ridosso della nave cisterna e posto, in relazione alle condizioni del mare e del vento, sul lato poppiario dritto o sinistro dell'unità mercantile;
 - iii.** adeguata scorta di materiale di bonifica, parte della quale prontamente disponibile presso gli accosti operativi. Le quantità dei suddetti prodotti disinguantanti, di tipo approvato dal competente Ministero, saranno comunicate dalle società concessionarie alla Capitaneria. I prodotti eventualmente non più disponibili (utilizzati, usurati, vetusti, ecc.) dovranno essere immediatamente reintegrati.

Il personale impiegato in detti servizi dovrà essere opportunamente addestrato e i

mezzi nautici, le attrezzature, nonché i prodotti da utilizzare per dette evenienze dovranno essere idonei. Fermo restando quanto sopra, le società che gestiscono i terminali, nel caso di operatività contemporanea di due o più navi cisterna, qualora intendano avvalersi del medesimo mezzo nautico e relativo rullo della ditta autorizzata, dovranno presentare formale comunicazione alla Capitaneria, nella quale dovranno impegnarsi a sospendere le operazioni, in caso di sversamento in mare di prodotto da una delle navi. Il mezzo nautico dovrà essere ancorato in posizione equidistante rispetto alle navi; in tale ipotesi i sistemi di comunicazione, di cui alla precedente lett. e), devono essere assicurati con tutte le navi impegnate;

- i)** assicurarsi che le condizioni meteo-marine permettano lo svolgimento delle operazioni e la permanenza in sicurezza della nave al Terminale;
- j)** assicurarsi che di notte il terminale, le navi ivi attraccate e gli specchi acquei circostanti siano sufficientemente illuminati per consentire l'immediata individuazione di eventuali fuoriuscite di prodotto; l'illuminazione non deve comunque disturbare i segnalamenti marittimi, in linea con quanto previsto dalle linee guida dettate dall'ISGOTT;
- k)** comunicare alla Capitaneria il nominativo del *Loading Master* e il relativo recapito telefonico.

- 2.** Qualora al momento dell'allarme sia in corso la scarica della nave, il *Loading Master* deve disporre l'immediato arresto delle pompe e la chiusura delle valvole di intercettazione del carico e adottare le opportune misure antincendio, antinquinamento e di sicurezza come previsto dai propri "Piani di emergenza".

Articolo 11

(Adempimenti aggiuntivi per i Terminali)

- 1.** È fatto obbligo a tutti i Terminali l'impiego di valvole a distacco rapido (c.d. "*Marine Breakway Couplings*"), da installare su tutte le manichette di trasferimento del carico ad esclusione di quelle utilizzate esclusivamente per il ritorno delle linee di vapori.
- 2.** Al fine di fronteggiare emergenze di particolare gravità, per le quali i mezzi di cui al precedente articolo potrebbero essere non sufficienti, deve essere prontamente disponibile in porto, a cura delle Società concessionarie terminaliste, almeno un'ulteriore dotazione del seguente materiale:
 - a)** skimmer e materiale idoneo per il recupero del prodotto sversato in mare;
 - b)** rullo/i motorizzato/i con almeno 1000 m complessivi di panne galleggianti d'altura;
 - c)** un battello disinquinante ausiliario con idonea attrezzatura per la stesura e il posizionamento delle panne e per le attività antinquinamento sotto costa;
 - d)** automezzi per il trasporto di attrezzature e materiali;
 - e)** mezzi per il trasporto a scarica autorizzata di prodotti oleosi e sostanze recuperate;
 - f)** un sistema di rapida messa a mare/recupero del battello ausiliario e per la movimentazione dello skimmer;
 - g)** un contenitore di capacità di almeno 5 metri cubi per lo stoccaggio di materiale

- inquinante recuperato, dotato di valvole di scarico nella sua parte inferiore;
- h)* almeno 6000 litri di prodotto disperdente di tipo approvato;
 - i)* almeno 500 m di panne portuali (o di caratteristiche superiori) e una congrua quantità di materiale oleo-assorbente;
 - j)* ancorotti o boette galleggianti per il posizionamento delle panne e la segnalazione delle zone critiche;
 - k)* catene, grilli, moschettoni, sagole di propilene, ecc., in congrua quantità, e di dimensioni appropriate per la messa in opera delle attrezzature da impiegare.
3. Resta in capo alla società concessionaria del terminale l'onere di reperire un congruo numero di dipendenti per un pronto intervento in caso di emergenza.
4. Il suddetto materiale deve essere comunque nella immediata disponibilità della ditta autorizzata, qualora i titolari dei terminali intendano avvalersi di tale servizio.

Articolo 12

(Utilizzo manichette flessibili per operazioni di carico scarico di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici)

1. Le manichette flessibili, utilizzate nelle operazioni di caricazione/discarda di prodotti inquinanti, devono essere conformi alla normativa vigente.
2. L'idoneità delle macchinette all'impiego deve essere chiaramente indicata dal costruttore e dovranno essere rispettate le prescrizioni operative.
3. I dati raccolti nelle prove e nei collaudi devono essere riportati in apposito registro custodito presso il terminale, a disposizione della Capitaneria. I risultati di ciascun collaudo dovranno essere sottoscritti dal tecnico responsabile del collaudo stesso.
4. È fatto obbligo ai Terminali di provvedere al collaudo delle manichette flessibili, secondo le modalità dettate con l'Ordinanza n. 101 in data 15 luglio 2021 della Capitaneria di Porto di Savona.

Articolo 13

(Sorveglianza nelle operazioni di caricazioni e di discarica di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici)

1. Fermo restando le disposizioni dettate dalla Capitaneria di Porto di Savona, in merito ai limiti operativi individuati per i Terminali, le operazioni di caricazione e di discarica dovranno essere effettuate con condizioni meteo-marine che ne consentano il sicuro svolgimento e con la presenza dell'organizzazione di prevenzione antiinquinamento, di cui ai precedenti articoli 10 e 11.
2. I comandi di bordo devono interrompere le operazioni o richiedere al personale del terminale l'interruzione, qualora rilevino che le condizioni meteo-marine siano tali da comprometterne l'esecuzione in sicurezza; in tal caso dovrà essere eseguito il distacco delle manichette e dovrà essere chiamato il posto di manovra per l'eventuale disormeggio e successivo trasferimento in rada.

3. Analogamente, il *Loading Master* - per conto dei Terminali - dovrà fermare le operazioni e richiedere al bordo l'interruzione, qualora riscontri condizioni meteo-marine sfavorevoli alla sicura prosecuzione delle stesse.
4. La Capitaneria potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio ordinare la sospensione delle operazioni.

Articolo 14 ***(Schede tecniche del prodotto)***

1. Il Terminale dovrà comunicare alla Capitaneria le modalità di svolgimento del servizio antinquinamento (autoproduzione/avvalimento di ditta autorizzata).
2. Allo stesso modo dovranno essere immediatamente rese note eventuali cambiamenti nella gestione del servizio.
3. Il Terminale dovrà, inoltre, inviare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona (so.cpsavona@mit.gov.it) la scheda tecnica del prodotto da movimentare, riportante le indicazioni sulle tecniche e modalità di intervento per fronteggiare l'eventuale sversamento in mare.
4. Copia della predetta scheda dovrà essere consegnata anche ai Comandanti dei mezzi nautici di cui al precedente articolo 10, nonché al Concessionario del servizio antinquinamento, qualora impiegato.

CAPO IV **SOCIETÀ CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO ANTINQUINAMENTO**

Articolo 15 ***(Soggetti autorizzati)***

Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Savona, l'esercizio dell'attività di antinquinamento e le relative operazioni di bonifica, possono essere svolte dai soggetti concessionari del relativo servizio, il cui titolo è rilasciato dalla Capitaneria di Porto.

Articolo 16 ***(Documenti da produrre per la richiesta di concessione)***

1. Chiunque intenda ottenere il titolo concessorio di cui al precedente articolo, dovrà produrre istanza in bollo alla Capitaneria, completa dei seguenti dati:
 - denominazione, ragione sociale e sede;
 - nominativo e generalità del legale rappresentante;
 - elenco completo dei mezzi nautici a disposizione, con indicazione delle caratteristiche tecniche e dei relativi certificati di sicurezza e di navigazione;
 - elenco delle dotazioni antinquinamento a disposizione.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti/certificati, eventualmente anche sottoforma di dichiarazioni sostitutive, rese a i sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- certificato d'iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla competente Camera di Commercio;
- certificato di residenza del richiedente (o del legale rappresentante);
- copia autenticata dell'atto costitutivo della Società;
- elenco dei dipendenti della Società che esplicano l'attività;
- certificato d'iscrizione al Tribunale della ditta, dal quale risulti che non vi siano in atto procedure di fallimento, concordato, amministrazione controllata o liquidazione coatta;
- dichiarazione del legale rappresentante della Società o della persona fisica che chiede l'iscrizione di manleva dell'Amministrazione Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui si chiede la Concessione.

3. Gli interessati (o i legali rappresentanti) dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti, di cui dovranno presentare apposita certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- non essere stati condannati per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere soggetto a procedure di fallimento concordato, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta;
- non essere sottoposti a misure restrittive delle libertà personali.

Articolo 17

(Mezzi e dotazioni antinquinamento)

1. Coloro che avanzano l'istanza, di cui al precedente articolo, devono avere la disponibilità nell'ambito del Compartimento - all'atto dell'eventuale rilascio del titolo concessorio - almeno delle seguenti attrezzature:

- n. 2 (due) rimorchiatori idonei alla messa in opera di panne galleggianti d'altura di lunghezza non inferiore a 500 m;
- n. 1 (uno) battello disinquinante/motobarca, abilitata almeno alla navigazione nazionale locale dotato di un apparato VHF;
- n. 1 (una) bettolina idonea a contenere prodotti liquidi o solidi recuperati, ovvero un contenitore della capacità di almeno 10mq per lo stoccaggio di materiale inquinato recuperato, dotato di valvole di scarico nella parte inferiore;
- 500 m di panne d'altura;
- n. 1 (uno) skimmer;
- apparecchiature idonee al recupero di idrocarburi, anche allo stato solido;

Inoltre, dovrà essere assicurata la disponibilità di idoneo posto di ormeggio per la sosta delle proprie unità navali durante l'intera durata della concessione.

2. Eventuali distoglimenti di mezzi nautici e/o attrezzature dovranno essere autorizzati dalla Capitaneria, mentre l'inutilizzabilità temporanea dovrà essere comunicata, sempre

alla Capitaneria, per le conseguenti valutazioni.

Articolo 18

(Tariffe)

1. Il Concessionario, prima dell'immissione in servizio, dovrà formare le tariffe massime che intende applicare per le proprie prestazioni, inviandole alla Capitaneria di Porto di Savona.
2. La Capitaneria di Porto di Savona, valutato - sentita l'Autorità di Sistema Portuale - che la formazione delle tariffe massime comunicate rispetti i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, notifica le predette tariffe all'Autorità di Sistema Portuale, alla Camera di Commercio e alle locali Associazioni rappresentative dei soggetti operanti in porto.
3. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Capitaneria di Porto di Savona per gli adempimenti di cui sopra.

Articolo 19

(Tempi d'intervento in caso di emergenza ed esercitazioni)

1. In caso di emergenza dovuta a sversamento in mare di prodotti inquinanti, le Società concessionarie dovranno prontamente intervenire, secondo le indicazioni fornite dalla Capitaneria di Porto.
2. All'uopo la Capitaneria potrà organizzare, senza preavviso, specifiche esercitazioni antinquinamento.

Articolo 20

(Personale da imbarcare per gli interventi antinquinamento)

I battelli dis inquinanti/motobarche impiegate negli interventi per l'antinquinamento, ai sensi della presente Ordinanza ovvero disposti dall'Autorità Marittima, dovranno essere equipaggiati con almeno un ulteriore marittimo con qualifica di coperta, in aggiunta alla normale Tabella di armamento, qualora quest'ultima preveda una sola persona imbarcata.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

(Disposizioni transitorie)

I soggetti interessati dalle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza dovranno adeguarsi entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dalla data di emanazione della stessa.

Articolo 22
(Team di esperti)

1. Il *Team di esperti*, richiamato dal vigente “*Piano operativo locale di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive nel Compartimento Marittimo di Savona*” (Ed. 2024) è così composto:
 - Capo del Compartimento Marittimo di Savona, o un suo delegato, Presidente;
 - Capo Servizio Operativo, Capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale e Ufficiale PSC della Capitaneria di Porto di Savona, in qualità di componenti dello *staff* del Capo del Compartimento;
 - Rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, membro;
 - Rappresentante del RINA, membro;
 - Rappresentante dell'ARPAL, membro;
 - Capo Pilota della Corporazione Piloti del porto di Savona, membro;
 - Responsabile Operativo della Società concessionaria del servizio di rimorchio portuale, membro;
 - Consulente Chimico di Porto, membro;
 - Responsabile Operativo della Società concessionaria del servizio antinquinamento nel Compartimento Marittimo di Savona, membro;
 - Rappresentanti di Enti e Organismi convocati - di volta in volta - secondo l'interesse.
2. Le funzioni di segretario saranno svolte da personale della Capitaneria di Porto, appositamente designato.

Savona, 7 luglio 2025

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Matteo LO PRESTI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)